



**Il TFR (trattamento di fine rapporto) deve essere indicato in successione?
L'indennità va corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione?**

Si riporta di seguito l'art. 2122 del Codice Civile

Indennità in caso di morte

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Quindi il trattamento di fine rapporto, nel caso di morte del dipendente in attività di servizio e nel caso in cui i beneficiari siano fra quelli elencati dall'art. 2122 del Codice Civile:

1. non concorre a formare l'attivo ereditario
2. la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità
3. l'ente previdenziale non è vincolato all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48 del TUS (Testo Unico 346/1990) prima di disporre il pagamento

mentre entra a far parte dell'attivo ereditario negli altri casi (decesso successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure beneficiari diversi rispetto a quanto indicato nel suddetto articolo 2122 C.C.). In questi casi il TFR deve essere indicato nel Quadro ER, tipologia CR.

Si veda a tal proposito un interessante articolo pubblicato da *Fisco Oggi* (rivista online dell'Agenzia delle Entrate):

[Liquidazione dell'indennità di TFR o di TFS iure successionis e iure proprio](#)